

Via Larga, 15 20122 Milano Tel. 02.583401 Fax 02.58340501/2 E-Mail: sinacta.mi@sinacta.com C.F. e P.IVA 03555940968

| CIRCOLARE MONOTEMATICA: | Data: 17/01/2007 |
|-------------------------|------------------|
| FINANZIARIA 2007 | |

FINANZIARIA 2007

La Finanziaria per il 2007, in vigore dal 1° gennaio 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299) si compone di un solo articolo, suddiviso in 1364 commi.

Nuova struttura dell'I.re.pe.f. Art.1 commi 6-8

È modificata la struttura dell'IRPEF incentrata sull'applicazione di deduzioni (no-tax area e deduzioni per oneri di famiglia), con la reintroduzione dal 2007 delle detrazioni d'imposta per i familiari a carico e per le varie categorie di reddito; sono inoltre rimodulate le aliquote e gli scaglioni IRPEF.

Aliquote e scaglioni IRPEF

| dal 2007 | | fino al 2006 | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|----------|--|
| REDDITO PER SCAGLIONI | ALIQUOTA | REDDITO PER SCAGLIONI | ALIQUOTA | |
| Fino a € 15.000 | 23% | Fino a € 26.000 | 23% | |
| Oltre € 15.000 fino a € 28.000 | 27% | Oltre € 26.000 fino a € 33.500 | 33% | |
| Oltre € 28.000 fino a € 55.000 | 38% | Oltre € 33.500 fino a € 100.000 | 39% | |
| Oltre € 55.000 fino a € 75.000 | 41% | Office & 33.300 find a & 100.000 | | |
| Oltre € 75.000 | 43% | Oltre € 100.000 | 39% + 4% | |

Detrazioni per carichi di famiglia

L'ammontare effettivamente spettante trova una limitazione in base ad un determinato rapporto con il reddito complessivo. Esse, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 80.000 euro, per quelle del coniuge e degli altri familiari e a 95.000 euro per le detrazioni dei figli. Nelle successive tabelle vengono esposte l'ammontare delle detrazioni per tipologia di familiare a carico.

tabella 1 coniuge

| reddito complessivo | detrazione spettante |
|---------------------|---------------------------------|
| Fino a € 15.000 | € 800-110 x reddito complessivo |
| Fino a € 15.000 | 15.0000 |

RIPRODUZIONE VIETATA



| da € 15.001 a € 40.000 | € 690 +importo € 10<=X>=€ 30 per i redditi 29000= <y=<35.200< th=""></y=<35.200<> | |
|------------------------|--|--|
| da 40.001 a € 80.000 | € 690 x <u>80.000 – reddito complessivo</u> 40.0000 | |

tabella 2 altri familiari

| | detrazione teorica |
|---------------------------|---------------------|
| € 750 x € <u>80.000</u> - | reddito complessivo |
| € | 80.0000 |
| | |

tabella 3 figli a carico

| casistica | detrazione teorica | | |
|------------------------------|---|--|--|
| figlio di età inferiore a 3 | € 900 x € <u>95000-reddito complessivo</u> | | |
| anni | € 95.000 | | |
| | se il figlio è portatore di handicap la detrazione da rapportare al | | |
| | reddito complessivo è di € 1.120 | | |
| più figli di età inferiore a | € 900 x € 95.000 + (€ 15.000 x n. figli succ. al primo) | | |
| 3 anni | 95000+(€ 15.000 x n. figli succ. al primo) | | |
| | se il figlio è portatore di handicap la detrazione da rapportare al | | |
| | reddito complessivo è di € 1.120 | | |
| altri figli di età superiore | € 750 <u>x 80.000 – reddito complessivo</u> | | |
| a 3 anni | 80.000 | | |
| | se il figlio è portatore di handicap la detrazione da rapportare al | | |
| | reddito complessivo è di € 1.020 | | |

La detrazione per i figli a carico va ripartita generalmente al 50% tra i 2 genitori. In caso di accordo tra i due, la detrazione può essere attribuita interamente al genitore con il reddito complessivo più elevato.

Altre detrazioni

Sono reintrodotte altresì nuove detrazioni per alcune categorie di reddito (lavoro dipendente e assimilati, di pensione, di lavoro autonomo anche occasionale, d'impresa anche occasionale). Le detrazioni in esame, tra loro non cumulabili, spettano in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo.

Clausola di salvaguardia

Dal 1° gennaio 2007, la clausola di salvaguardia non è più prevista. Soltanto in un caso sopravvive una regola analoga. E' stato infatti disposto che, per determinare l'IRPEF dovuta sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è possibile applicare, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Studi di settore Art. 1 commi 13-27

Le novità in materia di studi di settore possono essere così sintetizzate:

- è previsto che, per la revisione periodica degli studi di settore, si tenga conto nel calcolo della congruità anche di valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti nell'ambito di ciascuno studio;
- Viene data maggiore valenza alle risultanze degli studi, in quanto costituisce presunzione "grave, precisa e concordante", su cui fondare l'accertamento in questione, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore



- approvato per la specifica attività svolta. In altre parole, in presenza del suddetto scostamento e delle condizioni previste dall'articolo 10 della legge 146/1998, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere all'accertamento anche in assenza del riscontro di ulteriori gravi incongruità.
- o in attesa dell'elaborazione degli studi di settore che tengano conto anche dei citati valori di coerenza in via transitoria è prevista, con decorrenza già dal 2006, l'utilizzazione di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, finalizzati all'individuazione dei ricavi/compensi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche dell'attività svolta (supercoerenza);
- o dal 2007 il limite dei ricavi/compensi per l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore è fissato a € 7,5 milioni. Il limite in vigore fino al 31.12.2006 è di Euro 5.164.569;
- o dal 2006 non costituisce più causa di esclusione dagli studi di settore l'ipotesi di inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro 6 mesi dalla cessazione, nonché l'ipotesi di "mera prosecuzione" dell'attività svolta da altri soggetti;
- o dal 2007 non rappresenta più causa di esclusione dagli studi di settore l'ipotesi di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi;
- o dal 2007 è introdotta la preclusione dall'accertamento sulla base di presunzioni semplici per i contribuenti congrui, anche a seguito di adeguamento, tenuto altresì conto dei nuovi indicatori di coerenza, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di € 50.000, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- è prevista l'individuazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare ricavi/compensi non dichiarati ovvero rapporti di lavoro irregolare, nei confronti dei soggetti per i quali non si applicano gli studi di settore;
- è prevista la determinazione di specifici indicatori di coerenza per le società di capitali nel primo esercizio di attività, che risultano escluse dagli studi di settore, al fine di individuare i requisiti minimi di continuità dell'attività. Per il 2006, i predetti indicatori di coerenza devono essere approvati con un provvedimento da emanarsi entro il 28.02.2007;
- è stabilito l'inasprimento delle sanzioni in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di false cause di esclusione/inapplicabilità degli stessi.

Detrazione I.re.pe.f. per acquisto di medicinali Art. 1 comma 28-29

A decorrere dall'01.07.2007 è previsto che ai fini della detrazione/deduzione IRPEF l'acquisto di medicinali deve essere certificato da fattura o scontrino fiscale contenente l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché del codice fiscale del destinatario. È altresì stabilito che fino al 31.12.2007, qualora l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale può essere aggiunto a mano sullo scontrino da parte dell'interessato.

Richiesta preventiva di compensazione dei crediti nel mod.F24 Art. 1 commi 30-31

I soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni per importi superiori a € 10.000, sono tenuti a comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della compensazione <u>entro il 5° giorno antecedente</u> a quello in cui intendono effettuare tale operazione. Se entro il 3° giorno successivo a quello della comunicazione l'Agenzia delle Entrate non invia alcuna risposta, si applica il principio del "silenzio-assenso".

Con apposito Provvedimento saranno individuate le modalità operative nonché le procedure di controllo per impedire l'utilizzo indebito dei crediti.



Obbligo di ritenuta per il condominio Art. 1 comma 43

È introdotto nel DPR n. 600/73 il nuovo art. 25-ter, in base al quale il condominio è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto pari al 4% all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa ancorché di natura occasionale ex art. 67, comma 1, lett. i), TUIR. Si precisa che la ritenuta va operata sulle somme pagate dall'1.1.2007, anche se si riferiscono a prestazioni effettuate e/o fatturate nel 2006.

Estensione del "reverse charge" Art. 1 comma 44-45

È estesa l'applicazione del meccanismo di "reverse charge" di cui all'art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 (in aggiunta a quanto già previsto dal DL n. 223/2006 per il subappalto in edilizia, in vigore dall'1.1.2007), anche alle cessioni di:

- telefonini, loro componenti e accessori;
- personal computer, loro componenti e accessori;
- materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere.

L'operatività del reverse charge ai 3 nuovi settori è subordinata all'autorizzazione da parte dell'UE.

Agenti immobiliari Art. 1 commi 46-47

Tra i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione ex art. 10, DPR n. 131/86, sono ora ricompresi anche gli agenti immobiliari (nuova lett. d-bis), relativamente alle scritture private non autenticate di natura negoziale (ad esempio, preliminari di vendita) stipulate per la conclusione di affari a seguito della loro attività. I menzionati soggetti sono solidalmente tenuti, con le parti contraenti, al pagamento dell'imposta relativa a tali scritture.

È aumentata la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, Legge n. 39/89 in caso di esercizio abusivo dell'attività di mediazione (da € 7.500 a € 15.000).

Informazioni da indicare negli atti di cessione immobiliare Art. 1 commi 48-49

Sono modificate le disposizioni previste dall'art. 35, comma 22, DL n. 223/2006 in merito alle informazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare.

In aggiunta all'indicazione analitica del corrispettivo riferito all'immobile e alle relative modalità di pagamento, nonché dell'ammontare della spesa sostenuta per l'attività di intermediazione e delle modalità di pagamento della stessa, sono ora richiesti i dati identificativi del mediatore immobiliare, il relativo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari di mediazione e della competente CCIAA (in assenza di tali ultime informazioni il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate).

Le disposizioni di cui al citato comma 22 dell'art. 35, DL n. 223/2006 nella formulazione in vigore prima delle modifiche in esame, sono applicabili ai pagamenti effettuati a decorrere dal 04.07.2006. Per i pagamenti effettuati in data anteriore, quindi, non è richiesta l'indicazione delle informazioni sopra citate.

Assegni periodici al coniuge

Art. 1 comma 63

La deduzione ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR degli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, annullamento del matrimonio, ecc., è subordinata all'indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del soggetto beneficiario.



Norma antielusiva per società controllate/collegate e paesi black list Art. 1 commi 65-66

Dal periodo d'imposta in corso all'01.01.2007, le disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis DPR 600/73 sono applicabili anche alle pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate, di cui una con sede legale in un Paese black –list, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

Tracciabilità dei compensi dei lavoratori autonomi Art. 1 comma 69

É modificata la tempistica introdotta dall'art. 35, comma 12-bis, DL n. 223/2006 relativa al divieto di uso del denaro contante per il pagamento dei compensi di lavoro autonomo. In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 decorre dall'1.7.2009 (anziché 2008). Per quanto riguarda il periodo transitorio, dal 12.8.2006 al 30.6.2008 (anziché 2007) detto limite è pari a € 1.000 e dall'1.7.2008 al 30.6.2009, il limite sarà pari a € 500.

Con apposito Decreto ministeriale potranno essere individuate alcune tipologie di clienti, con riferimento ai quali sarà consentito derogare ai limiti sopra citati.

Opere ultrannuali Art. 1 comma 70

Dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 93, TUIR da parte del DL n. 223/2006, ora viene soppresso anche il comma 5 del medesimo articolo che consentiva, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo del metodo così detto "della commessa completata", ossia di valutare le rimanenze al costo e di imputare i corrispettivi delle opere nell'esercizio di ultimazione delle stesse. La novità è applicabile alle opere iniziate a decorrere dal 2007.

disciplina fiscale del Trust Art. 1 co. 74, 75 e 76

Dal 1° gennaio 2007, il trust entra di diritto nell'elenco dei soggetti passivi Ires e sarà tassato per trasparenza in capo ai beneficiari (se individuati) in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell'atto costitutivo o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali. In tal modo, così come accade per le società trasparenti, di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, i beneficiari sono tassati sul reddito prodotto indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso.

La figura del trust aveva già trovato pieno riconoscimento giuridico nel nostro ordinamento con la conversione in legge del DI n. 273 del 2005 ("decreto milleproroghe"). L'articolo 39-novies, infatti, aveva introdotto nel Codice civile il nuovo articolo 2645-ter con il quale viene consentita la creazione di un vincolo di destinazione con riferimento a determinati beni, al fine della loro destinazione a interessi meritevoli di tutela.

Il trust si configura come un contratto nel quale un soggetto (detto disponente o settlor) trasferisce dei beni a un altro soggetto (detto trustee) affinché quest'ultimo li gestisca secondo le disposizioni impartite dal disponente e nell'interesse di un beneficiario ovvero per un fine specifico.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica o un ente non commerciale, i redditi attribuiti per trasparenza dal trust ai beneficiari sono classificati come redditi di capitali. E' previsto, inoltre, l'obbligo per il trust di predisporre le scritture contabili ai fini fiscali;

Imposta sulle successioni e donazioni

Art. 1 commi 77-79

Sono apportate alcune "correzioni" alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni introdotta dal DL n. 262/2006. In particolare:



- a favore dei fratelli/sorelle è prevista una franchigia di € 100.000 per ciascun beneficiario;
- a favore dei soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104/92, è prevista una franchigia pari a € 1.500.000.

È inoltre stabilita l'esclusione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei discendenti, realizzati anche tramite patti di famiglia ex art. 768-bis e segg. C.c. aventi ad oggetto <u>aziende o rami d'azienda, quote sociali e azioni</u>.

Condizioni:

- Per i trasferimenti di azioni quote in Spa, Sapa, srl, S.c.a.r.l., la non imponibilità spetta solo nel caso in cui, a seguito del passaggio il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società;
- i beneficiari devono proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento.

Ora è espressamente ristabilito il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione quale termine di presentazione della relativa dichiarazione.

Le novità sopra illustrate si applicano alle successioni aperte dal 3.10.2006 nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate, alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dall'1.1.2007.

Dati dei fabbricati e Ici nella dichiarazione dei redditi Art. 1 commi 101-104

È stabilito l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi (mod. UNICO e 730) i <u>dati identificativi di ciascun fabbricato</u>, nonché quelli <u>relativi all'ICI</u>, secondo la seguente tempistica:

- le dichiarazioni presentate nel 2007 dovranno contenere nel quadro dei fabbricati solo l'importo dell'ICI dovuta per il 2006;
- a decorrere dal 2008, e quindi per l'anno d'imposta 2007, i soggetti diversi dalle società di capitali e dagli enti commerciali, dovranno indicare, oltre all'importo dell'ICI pagata nell'anno precedente, anche l'indirizzo, il codice Comune, il foglio, la sezione, la particella ed il subalterno di ogni immobile. Tali ultimi dati dovranno essere indicati nelle dichiarazioni successive solo in caso di variazione anche di uno solo di essi;
- le dichiarazioni delle società di capitali e degli enti commerciali relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 dovranno contenere tutti i dati utili per il "trattamento" dell'ICI. Nelle dichiarazioni successive tali dati dovranno essere indicati solo in caso di variazione anche di uno solo di essi.

Il controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, DPR n. 600/73 riguarderà anche il versamento dell'ICI nell'anno precedente, il cui esito sarà trasmesso al competente Comune.

Società di comodo Art. 1 commi 109-118 e 326

Dopo l'intervento ad opera del DL n. 223/2006, la disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, Legge 724/94 è sottoposta ad ulteriori rilevanti modifiche:

- a) è eliminata la possibilità per le società di fornire la prova contraria della qualificazione come "non operativa";
- b) sono inclusi tra gli elementi dello stato patrimoniale rilevanti nel calcolo della redditività, oltre alle azioni e partecipazioni in società di capitali, anche gli altri strumenti finanziari similari alle azioni, le obbligazioni, gli altri titoli in serie o di massa e le quote di partecipazione in società di persone, anche se costituenti immobilizzazioni finanziarie;
- c) la percentuale utilizzabile per la determinazione dei ricavi minimi applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 6%, è diminuita al 5% per gli uffici e al 4% per i fabbricati abitativi acquistati o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei due precedenti;
- d) sono escluse dall'applicazione della disciplina in esame anche le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati nonché le società da questi controllate, anche indirettamente;
- e) la percentuale utilizzabile per la determinazione del reddito minimo applicabile agli immobili, stabilita in misura pari al 4,75%, è diminuita al 3% per i fabbricati abitativi acquistati



- o oggetto di rivalutazione nell'esercizio e nei 2 precedenti;
- f) è introdotto anche ai fini IRAP un valore della produzione minimo da dichiarare pari al reddito minimo determinato con applicazione delle percentuali di redditività, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi per i co.co.co. e i lavoratori autonomi occasionali, nonché degli interessi passivi;
- g) è reintrodotta la possibilità di richiedere, tramite interpello, la disapplicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 37-bis, comma 8, DPR 600/73 in presenza di oggettive situazioni, anche di carattere straordinario, che hanno reso impossibile il rispetto dei parametri di ricavi/reddito stabiliti dal citato art. 30;
- h) è prevista la riduzione all'1% e al 10% delle percentuali rispettivamente del 2% e del 15% applicabili ai beni situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Le disposizioni di cui alla lettera b), se più favorevoli al contribuente, e quelle di cui alle lettere c), d) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 04.07.2006.

Disciplina agevolativa per scioglimento o trasformazione in società semplice

E' stabilita infine una disciplina agevolativa per le società non operative che entro il 31 maggio 2007 deliberano lo scioglimento o la trasformazione in società semplice.

Le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione, sono le seguenti:

- la società, nel periodo d'imposta in corso al 04.07.2006, è non operativa o si trova nel primo periodo d'imposta;
- entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione c'è cancellazione dal Registro Imprese;
- tutti i soci sono persone fisiche e, al 1/01/2007, sono iscritte nel libro soci, se previsto.

Il trattamento fiscale agevolato consiste in una sostitutiva di imposte sui redditi e Irap nella misura del 25% da applicare:

- nel caso di liquidazione sul reddito d'impresa che si determina tra inizio e chiusura della liquidazione;
- nel caso di trasformazione, sulla differenza tra valore normale dei beni posseduti alla trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto.

Addizionale comunale I.re.pe.f. Art. 1 commi 142-144

Con riferimento all'addizionale comunale IRPEF si segnalano le seguenti novità:

- o soppressione dal 2007 del "blocco" stabilito dalla Finanziaria 2005;
- o aumento allo 0,8% dell'aliquota massima (senza limite annuo di incremento);
- o il Comune può prevedere una soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali;
- o versamento in acconto e saldo nei termini stabiliti per l'IRPEF; per i lavoratori dipendenti e assimilati, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e trattenuto in un massimo di 9 rate a partire da marzo, mentre il saldo è determinato in sede di conguaglio e trattenuto in un massimo di 11 rate:
- aumento della base imponibile a seguito della sostituzione delle deduzioni IRPEF per oneri di famiglia con le detrazioni d'imposta;
- o a decorrere dal 2007, versamento dell'addizionale comunale direttamente al Comune. A tal fine ciascun Comune sarà individuato da uno specifico codice tributo. Le modalità operative saranno individuate con un Decreto da emanare entro giugno 2007.

Modifiche ICI Art. 1 commi 173-175

Sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina dell'ICI di cui al D. Lgs n. 504/92:

- è soppresso il comma 4 dell'art.5, secondo cui la base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto
 è determinata sulla base dei fabbricati similari già iscritti;
- o è specificato che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria,



- quella di residenza anagrafica;
- o per gli immobili compresi in una procedura di fallimento/liquidazione coatta amministrativa, è previsto l'obbligo per il curatore/commissario liquidatore di presentare al Comune, entro 90 giorni dalla nomina, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Lo stesso deve effettuare il versamento dell'ICI dovuta per il periodo di durata della procedura entro 3 mesi dalla data di trasferimento degli immobili;
- o passa da 90 a 60 giorni il termine per il pagamento delle somme liquidate a seguito di avviso di accertamento/liquidazione; in mancanza, il Comune procede con la riscossione coattiva;
- o sono introdotti nuovi termini di decadenza dell'attività di accertamento, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento ovvero presentata la dichiarazione. La norma si applica ai periodi d'imposta non ancora prescritti alla data del 01.01.2007. Analogamente il contribuente potrà richiedere il rimborso entro 5 anni dalla data in cui è avvenuto l'errato versamento ovvero da quella in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Per effetto di tali norme, sono abrogate le disposizioni contenute negli artt. 11. commi 1,2 e 2-bis, 13 e 14, comma 6, essendo state sopra illustrate, .
- è altresì reintrodotto l'obbligo, soppresso dall'art. 37, comma 53, DL n. 223/2006, di presentazione della dichiarazione ICI limitatamente ai casi in cui i dati rilevanti ai fini dell'imposta non siano ricavabili dall'interscambio dei dati catastali con l'Agenzia del Territorio (ad esempio, valore aree fabbricabili).

Rottamazione veicoli "Euro 0" e "Euro 1" Art. 1 commi 224-236

Sono introdotte una serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il "rinnovo" del parco veicoli nazionale.

In particolare, per l'acquisto di un'autovettura "EURO 4" o "EURO 5" che emette non oltre 140 gr. di CO2 al Km, previa rottamazione di un'autovettura o autoveicolo per il trasporto promiscuo "EURO 0" o "EURO 1", è concesso un contributo pari a € 800, nonché l'esclusione dal pagamento del "bollo" per 2 o 3 anni.

Analogo contributo, pari a € 2.000, è attributo per la sostituzione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 t.

É concesso un contributo pari a € 1.500 per l'acquisto di veicoli nuovi già omologati per l'alimentazione a metano, a GPL, elettrica o ad idrogeno. L'importo di tale contributo è aumentato di ulteriori € 500 in presenza di emissioni di CO2 inferiori a 120 gr. per Km ed è cumulabile con il contributo previsto per la "rottamazione".

Le agevolazioni sono applicabili ai veicoli acquistati e risultanti da un contratto stipulato a decorrere dal 3.10.2006 al 31.12.2007 (fino al 31.12.2009 per i citati veicoli a metano, GPL, ecc.).

I contributi in esame:

- sono riconosciuti al contribuente direttamente dal venditore che sarà rimborsato dall'impresa costruttrice o importatrice;
- spettano anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente risultante dallo stato di famiglia.

Trattamento agevolato delle aggregazioni aziendali Art. 1 commi 242-249

Sono previste particolari agevolazioni fiscali in relazione ad operazioni di fusione o scissione ovvero di conferimento d'azienda ex art. 176 TUIR effettuate negli anni 2007 e 2008. Gli elementi essenziali dell'operazione sono i seguenti:

I beneficiari

sono quelli che risultano dalle operazioni di aggregazione aziendale e possono essere Spa, srl,sapa,o scarl o di società mutua assicurazione residenti.

II beneficio

consiste nel considerare fiscalmente riconosciuti i valori attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali e all'avviamento a seguito dell'imputazione a queste voci del disavanzo da concambio per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro

Le condizioni



Per ottenere l'agevolazione è necessario che i soggetti che partecipano all'operazione nei due anni precedenti l'operazione:

- siano imprese operative;
- non facciano parte dello stesso gruppo societario;
- non siano legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Per poter usufruire dell'incentivo è necessario presentare un interpello preventivo (ex art. 11 l. n. 212/2000) all'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione decade nel caso in cui, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, la beneficiaria ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati.

Novità in materia di IRAP Art. 1 commi 266-269

É disposta l'introduzione a partire dal periodo d'imposta 2007, nell'art. 11, D.Lgs. n. 446/97 di nuove deduzioni alternative a quelle già esistenti:.

In particolare per tutti i soggetti IRAP, escluse le banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti) sono deducibili dalla base imponibile:

- § un importo pari a € 5.000 su base annua per ogni <u>lavoratore a tempo indeterminato</u>;
- § un importo pari a € 10.000 su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- § i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le nuove deduzioni sopra esaminate sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro e in caso di part-time (anche verticale e misto). Sono confermate le deduzioni:

- pari a € 2.000/4.000/6.000/8.000 per i soggetti il cui valore della produzione non è superiore a € 181.000;
- pari a € 2.000 per dipendente, su base annua, per i soggetti i cui componenti positivi del valore della produzione sono pari o inferiori a € 400.000;
- per incremento della base occupazionale (c.d. bonus occupazione).

La deduzione per i lavoratori neoassunti in aree svantaggiate è ulteriormente incrementata per le lavoratrici donne rientranti nella definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato (Regolamento CE n. 2204/2002).

È stabilito che per ciascun dipendente:

- § l'importo delle deduzioni non può eccedere l'ammontare della retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro:
- § l'applicazione delle deduzioni di € 5.000/10.000 per dipendente e dei contributi previdenziali è alternativa a quelle stabilite nei commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

L'utilizzo della nuova deduzione pari a € 5.000 per ogni lavoratore a tempo indeterminato e quella relativa ai contributi previdenziali è subordinato all'autorizzazione UE; a decorrere dal febbraio 2007 spetta nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

La nuova deduzione pari $a \in 5.000$ per le imprese operanti al centro nord e $a \in 10.000$ per le imprese operanti nelle regioni sopra citate, relativa ai lavoratori a tempo indeterminato non è subordinata all'autorizzazione UE e spetta a decorrere da febbraio 2007 nella misura del 50% e da luglio 2007 per l'intero ammontare.

È infine stabilito che l'acconto IRAP 2007 può essere determinato assumendo come imposta del periodo precedente quella ottenuta applicando le nuove deduzioni.



Credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo Art. 1 commi 280-284

Alle imprese che nel triennio 2007-2009 sostengono costi di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo (è esclusa la ricerca di base) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% (15% se i costi sono riferiti a contratti stipulati con Università ed enti pubblici di ricerca). Il credito d'imposta spettante, calcolato su un importo massimo di spese pari a 15 milioni di euro per periodo d'imposta, non è tassato ai fini reddituali né ai fini IRAP. I costi ammissibili sono i sequenti:

- **a.** Spese per il personale;
- b. strumenti e materiali;
- c. costi di acquisizione dei risultati di ricerche, di know how, di brevetti o diritti di licenza;
- **d.** spese generali supplementari;
- e. altre spese di funzionamento.

L'applicazione dell'agevolazione in esame è comunque subordinata all'autorizzazione UE.

Credito d'imposta per acquisto PC da parte di docenti e di co.co.co. Art. 1 commi 296-298

É previsto il riconoscimento, ai docenti delle scuole pubbliche con incarico annuale e delle università statali, di una detrazione I RPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per l'acquisto di un PC nuovo, con un limite massimo di spesa pari a € 1.000.

È inoltre prevista l'erogazione di un contributo a favore dei co.co.co e collaboratori a progetto per l'acquisto, entro il 31.12.2007, di un PC nuovo.

Deducibilità delle spese paesi black-list Art. 1 commi 301-303

Viene risolta la questione della mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi delle spese derivanti da Paesi black-list ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, TUIR.

In sintesi, la separata indicazione delle spese sostenute non è più considerata quale condizione necessaria per la deducibilità delle stesse.

All'omessa o incompleta indicazione delle spese in esame è ora applicabile la sanzione del 10%, con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

È infine espressamente prevista l'estensione del nuovo regime sanzionatorio alle violazioni commesse fino al 31.12.2006.

Detraibilità Iva somministrazione alimenti e bevande in convegni Art. 1 commi 304-305

Per effetto della modifica dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72 è ora detraibile anche l'IVA connessa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni e simili erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi. Per il 2007 la detraibilità è ridotta al 50%.

Individuazione del valore normale nelle cessioni immobiliari Art. 1 comma 307

A seguito delle nuove regole in materia di accertamento delle cessioni immobiliari introdotte dal DL n. 223/2006, è ora attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di individuare, con apposito Provvedimento, i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati ceduti.

Compravendite immobiliari e imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari Art. 1 commi 309-310

Nell'ambito delle cessioni immobiliari nei confronti di persone fisiche, per le quali ai sensi dell'art. 1,

RIPRODUZIONE VIETATA



comma 497, Legge n. 266/2005 l'acquirente richiede la tassazione sul valore catastale, è prevista la possibilità da parte dell'Ufficio di rettificare il corrispettivo pattuito ex art. 39, comma 1, lett. d), ultimo periodo, DPR n. 600/73 per la parte venditrice.

Non è più possibile usufruire dell'imposta sostitutiva del 20% ex art. 1, comma 496, Legge n. 266/2005 per le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili.

Deduzione forfetaria redditi derivanti da diritti d'autore Art. 1 comma 318

E' disposto che ai soggetti titolari di diritti di sfruttamento di opere dell'ingegno, brevetti, etc., di età inferiore ai 35 anni, la deduzione forfetaria delle spese è aumentata dal 25% al 40%.

Nuove detrazioni I.re.pe.f. Art. 1 comma 319

Spese palestra

È prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute in relazione alla pratica sportiva dei ragazzi tra i 5 ed i 18 anni, per un ammontare massimo di € 210.

Canoni di locazione studenti universitari

È prevista l'introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione (da contratti ex Legge n. 431/98) da parte degli studenti universitari fino ad un importo massimo pari a € 2.633, se l'Università è in una Provincia diversa da quella di residenza ed in un Comune che dista almeno 100 chilometri da quello di residenza.

Spese per assistenza personale di soggetti non autosufficienti

È introdotta una nuova detrazione riferita alle spese sostenute per il pagamento degli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti quotidiani, per un importo massimo di € 2.100, se il reddito complessivo non supera € 40.000.

Nuova detrazione anche per i badanti

E' stata trasformata in detrazione d'imposta anche la precedente deduzione per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, che, come si ricorderà, era stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2005.

Dal 1° gennaio 2007, le spese sostenute per tale scopo saranno detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro.

La detrazione compete a condizione che il reddito complessivo non superi 40mila euro ed è ammessa anche quando le spese sono sostenute per i familiari. Rimangono confermati gli altri presupposti necessari per la richiesta del beneficio.

Fringe benefit auto aziendali Art. 1 comma 324

È espressamente disposto che la nuova misura del fringe benefit (50% anziché il 30%) connesso con l'utilizzo dell'auto aziendale ha effetto dal 2007 e non dal 2006 come in precedenza stabilito.

Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri Art. 1 commi 327-328

L'obbligo dell'invio telematico dei corrispettivi giornalieri previsto dal DL n. 223/2006 non decorrerà dall'1.1.2007 ma da una data che sarà progressivamente individuata con un apposito Provvedimento da



emanare entro l'1.6.2008. È previsto che i registratori di cassa immessi sul mercato a decorrere dall'1.1.2008 dovranno essere idonei alla trasmissione telematica e la deduzione integrale, nell'esercizio in cui sono state sostenute, delle spese per l'acquisto di detti apparecchi, che non saranno inoltre soggetti alle verifiche periodiche. Lo scontrino emesso dai soggetti che effettuano la trasmissione telematica non avrà valenza fiscale. A tal fine un apposito Provvedimento da emanare entro giugno 2007 fisserà le modalità di rilascio del predetto scontrino.

Locazioni e cessioni immobiliari ad uso abitativo Art. 1 comma 330

E' previsto l'assoggettamento ad IVA con aliquota ridotta del 10% delle locazioni ad uso abitativo, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata da parte delle imprese costruttrici o ristrutturatici, entro 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 4 anni.

E' previsto altresì l'assoggettamento ad IVA delle cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate dai predetti soggetti anche dopo il decorso dei 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione nel caso in cui entro tale termine il fabbricato sia stato locato per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia abitativa convenzionata.

Reddito di lavoro autonomo Art. 1 commi 334-335

Con l'intento di uniformare le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo a quelle relative al reddito d'impresa, è nuovamente modificato l'art. 54, TUIR, come di seguito sintetizzato:

- o la deducibilità delle minusvalenze è ammessa soltanto se sono derivanti dalla cessione a titolo oneroso e dal risarcimento per la perdita/danneggiamento di beni strumentali; è soppresso il riferimento alle minusvalenze da autoconsumo, che divengono pertanto indeducibili;
- o relativamente agli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività è previsto che:
 - sono ammortizzabili in base ai coefficienti ministeriali;
 - danno luogo a plus/minusvalenza in caso di cessione, risarcimento, ecc;
 - i canoni di leasing sono deducibili a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15:
 - le quote di ammortamento e i canoni di leasing non sono deducibili per la parte riferibile al valore del terreno su cui insiste l'immobile e di quello pertinenziale, secondo quanto già stabilito per le imprese dalla Manovra correttiva;
 - le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione, non imputabili ad incremento del costo dei beni cui afferiscono (c.d. "spese non incrementative") sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante dal registro cespiti all'1.1; l'eccedenza è deducibile in 5 quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

Le citate disposizioni concernenti la deduzione dell'ammortamento e dei canoni di leasing degli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività sono applicabili agli immobili acquistati/contratti di leasing stipulati dall'01.01.2007 al 31.12.2009. In tale periodo la deduzione è ridotta ad un terzo.

Elenchi clienti e fornitori Art. 1 comma 337

L'elenco fornitori relativo al 2006 è considerato validamente presentato ancorché il contribuente indichi la partita IVA in luogo del codice fiscale. Si rammenta che relativamente all'elenco clienti tale possibilità è stata ammessa dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 10.11.2006.



Detrazione Irpef spese di riqualificazione energetica edifici Art. 1 commi 344-349

È prevista la detrazione del 55% delle spese sostenute entro il 31.12.2007 relative a:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il valore massimo della detrazione è pari a € 100.000;
- interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali", finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione è pari a € 60.000;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
 Il valore massimo della detrazione è pari a € 30.000.

Le predette detrazioni vanno ripartite in 3 rate annuali di pari importo e spettano con le medesime modalità previste per l'agevolazione IRPEF 36%. Le relative disposizioni attuative dovranno essere stabilite con un apposito Provvedimento da emanare entro il 28.2.2007. Ai fini dell'ammissione al beneficio è richiesto che:

- la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico abilitato;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio ovvero un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Detrazione per acquisto di frigoriferi classe "A+" Art. 1 comma 353

E' introdotta la detrazione d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta nel 2007 per la sostituzione di frigoriferi/congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad "A+". La detrazione, di importo massimo pari a \in 200, è usufruibile in un'unica rata.

Ulteriore deduzione 36% per i commercianti Art. 1 commi 354-355

È introdotta un'agevolazione specifica per i soggetti esercenti attività d'impresa nel settore del commercio, consistente nell'ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% delle spese sostenute per sostituire l'illuminazione interna ed esterna con impianti ad alta efficienza energetica.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF/IRES dovuto per il secondo e terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto dell'agevolazione in esame.

Ulteriori detrazioni Art. 1 commi 357-358-359

È prevista una nuova detrazione IRPEF pari al 20% in relazione alle spese, sostenute entro il 31.12.2007 e fino all'importo massimo delle stesse di € 1.000, per l'acquisto di un apparecchio TV dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF dovuto per il 2008, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della detrazione in esame.

È introdotta una detrazione d'imposta per una quota pari al 20% della spesa sostenuta per:

- l'acquisto/installazione/sostituzione di motori ad alta efficienza di potenza elettrica;
- l'acquisto/installazione di variatori di velocità (c.d. inverter).

Ciascuna detrazione, di importo massimo pari a € 1.500, è usufruibile in un'unica rata.



Detrazione 36% e Iva 10% recupero del patrimonio edilizio Art. 1 commi 387-388

È prorogata anche per il 2007, nella misura del 36%, la detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Il limite della spesa agevolabile per tale anno è fissato a € 48.000 per unità immobiliare oggetto di intervento.

Alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, così come definiti dall'art. 31, Legge n. 457/78, effettuati sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate nel 2007 è estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.

Per poter beneficiare della detrazione in esame e dell'aliquota IVA ridotta è necessario che nella fattura sia esposto distintamente il costo riferito alla manodopera.

Non è riproposta la possibilità di usufruire dell'incentivo fiscale in esame anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un'unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.

Deduzione forfetaria impianti di distribuzione di carburante Art. 1 comma 393

È applicabile anche per il 2007 la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21, Legge n. 448/98 a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

Tale agevolazione consiste nella possibilità di ridurre il reddito d'impresa di un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi conseguiti per la cessione di carburanti (1,1% fino a € 1.032.913,80; 0,6% oltre € 1.032.913,80 e fino a € 2.065.827,60; 0,4% oltre € 2.065.827,60).

Contributo SSN su premi di assicurazione autotrasportatori Art. 1 comma 396

È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t. omologati ai sensi della Direttiva 91/952/CEE.

In particolare le somme versate nel 2006 a titolo di contributo SSN possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti da effettuare nel 2007 fino a concorrenza di \in 300 per ciascun veicolo.

Deduzione forfetaria autotrasportatori Art. 1 comma 397

Anche per il 2006 la deduzione forfetaria per spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, TUIR a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, è riconosciuta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. La deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Detrazione spese asili nido Art. 1 comma 400

È riconosciuta anche per le spese sostenute nel 2006 dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, nel limite di € 632 annui per figlio, la detrazione d'imposta nella misura del 19%.



Deducibilità spese telefoniche Art. 1 commi 401-403

Dal 2007, il limite di deducibilità per le quote d'ammortamento, i canoni di leasing o di noleggio e le spese per di impiego e manutenzione dei telefoni cellulari è aumentato dal 50% al 80%.

Considerato però il nuovo riferimento normativo alle "..apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg)...del codice delle comunicazioni elettroniche" e che la citata lett. gg) riguarda i "servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti ..." si deve ritenere che la limitazione della deducibilità si estenda anche alle spese dei telefoni fissi. E' attesa comunque una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate.

È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo.

Riforma della previdenza complementare Art. 1 commi 749-766

È anticipato il decollo della previdenza complementare all'1.1.2007, come già disposto dal DL n. 279/2006 che non sarà convertito in Legge.

Contestualmente è istituito presso l'INPS un apposito Fondo sul quale confluiranno le quote di TFR maturate dall'1.1.2007 relativamente ai lavoratori dipendenti che non hanno manifestato alcuna scelta entro il 30.6.2007, in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.

Il trasferimento dell'intera quota di TFR interessa i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti.

Si segnala che al fine di incentivare l'adesione ai fondi pensione è previsto che, dal 2007, il limite di non tassazione dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro è pari a € 5.164,57 (non devono essere più rispettati gli altri limiti previsti dalla previgente normativa).

Sono previste infine una serie di misure compensative a favore delle imprese che conferiscono il TFR alle forme di previdenza complementare o all'INPS (ad esempio, deducibilità di un importo pari al 4% o al 6% dell'ammontare del TFR conferito ai fondi).

Contributi previdenziali Art. 1 commi 768-771

Con riguardo agli iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti è previsto un aumento dell'aliquota contributiva, che viene fissata:

- al 19,50% per il 2007;
- al 20% per il 2008.

Dal tenore letterale della disposizione in esame è possibile desumere che non è più prevista la distinzione tra artigiani e commercianti. Dovrebbe rimanere in vigore l'aumento di 1 punto percentuale per i redditi rientranti nella seconda fascia.

Dall'1.1.2007 l'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS è stabilita nelle seguenti misure:

| SOGGETTI | ALIQUOTE 2006 | ALIQUOTE 2007 |
|---|---------------|---------------|
| ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione indiretta | 10% | 16% |
| NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie: | | |
| - primo scaglione (fino a € 39.297) | 18,20% | 23% (*) |
| - secondo scaglione (da € 39.297 a € 85.478) | 19,20% | 23% (*) |



| Titolari di pensione diretta (anzianità, invalidità o vecchiaia) | 15% | 16% | |
|--|-----|-----|--|
| | | | |

(*) A tale percentuale si deve aggiungere lo 0,50% a titolo di maternità.

È infine prevista una sorta di clausola di salvaguardia in base alla quale il predetto contributo non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal "lavoratore" superiore ad 1/3 dell'aumento dell'aliquota contributiva. A tal fine si deve fare riferimento al compenso netto mensile già riconosciuto all'1.1.2007, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero al compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

Destinazione del 5 ‰ I.re.pe.f. Art. 1 comma 1234

È ripristinata la possibilità di destinare da parte del contribuente il 5% dell'IRPEF a favore di:

- 1. ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 460/97;
- 2. enti della ricerca scientifica e dell'Università;
- 3. enti della ricerca sanitaria.

Non è più possibile, in particolare, destinare detta quota al proprio Comune di residenza.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento riguardante le singole disposizioni e porge cordiali saluti.

SINACTA Avvocati e Commercialisti Associati